



Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2018, n. 96  
(Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese - c.d. decreto dignità)

a cura di Manuela Bona

**Le modifiche introdotte in sede di conversione sono evidenziate in grassetto. Si dà conto delle modifiche rilevanti.**

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

**A** Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)

**B** Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)

**N** Nullo

**V** In corso di valutazione

#### CAPO I – MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO

Art. 1	<i>Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato</i>	Il contratto a termine può essere stipulato senza causali fino a dodici mesi (rispetto agli attuali 36 mesi) e con due possibili causali fino a massimo 24 mesi. <b>In caso di assenza delle causali che giustifichino il superamento - con un unico contratto ovvero mediante proroghe e rinnovi - del limite dei 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.</b> È prevista un'esclusione dalle causali per i rinnovi e le proroghe dei contratti per attività stagionali. Ciò vale per i nuovi contratti e per proroghe e rinnovi <b>successivi al 31 ottobre 2018.</b> Le proroghe scendono da cinque a quattro. Il termine per impugnare un contratto a tempo determinato passa dagli attuali 120 a 180 giorni. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.	<b>A</b>
Art. 1-bis	<i>Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile</i>	<b>Viene prevista una riduzione del 50% dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni di età e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.</b>	<b>A</b>
Art. 2	<i>Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro</i>	<b>Si stabilisce un limite quantitativo applicabile ai contratti di somministrazione a tempo determinato.</b> Si estende al lavoro somministrato la nuova disciplina prevista per l'occupazione a termine (termine, durata massima, causali, proroghe e rinnovi più costosi). <b>Si disciplina la fattispecie della somministrazione fraudolenta.</b>	<b>A</b>
Art. 2-bis	<i>Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali</i>	<b>Vengono previsti obblighi di autocertificazione per determinate categorie di prestatori di lavori occasionali.</b> <b>Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale se hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.</b> <b>Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, nonché gli enti locali e le imprese agricole possono calcolare la prestazione su un arco temporale non superiore a 10 giorni, anziché a tre giorni.</b> <b>Il prestatore di lavoro può richiedere che il pagamento del suo compenso venga effettuato decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa nella procedura informatica per il</b>	<b>A</b>



		<p><b>tramite di qualsiasi sportello postale.</b>  <b>Vengono alleggerite le sanzioni nel settore agricolo.</b></p>	
Art. 3	<p><i>Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato</i></p>	<p>In caso di licenziamento illegittimo l'indennizzo al lavoratore sale in base all'anzianità aziendale da un minimo di sei a un massimo di 36 mensilità (attualmente tale indennizzo va da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità).</p> <p><b>I limiti minimi e massimi dell'importo dell'indennità che il datore di lavoro deve inserire nell'eventuale offerta di conciliazione, vengono elevati rispettivamente a 3 e 27 mensilità.</b></p> <p>È previsto un contributo aggiuntivo a fini previdenziali a carico del datore di lavoro di 0,5 punti per ogni rinnovo – in aggiunta all'1,4 già previsto dalla legge Fornero – che scatterà dal primo rinnovo di ogni rapporto a tempo determinato e che viene esteso anche alla somministrazione di lavoro. <b>Da tale incremento sono esclusi i contratti di lavoro domestico.</b></p>	A
Art. 3-bis	<p><b>Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego</b></p>	<p><b>Si dispone l'obbligo per le regioni - per il triennio 2019-2021 - di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego.</b></p>	N
Art. 3-ter	<p><b>Relazione alle Camere</b></p>	<p>omissis</p>	
<p><b>CAPO I-BIS – MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA</b></p>			
Art. 4	<p><b>Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria</b></p>	<p>Riguarda le istituzioni scolastiche statali.</p>	N
Art. 4-bis	<p><b>Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico</b></p>	<p><b>Viene rimosso il limite massimo di durata dei contratti a termine nella scuola.</b></p>	A
<p><b>CAPO II – MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI</b></p>			
Art. 5	<p><i>Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti</i></p>	<p>Si alza da tre a cinque anni il termine entro il quale l'impresa beneficiaria di un aiuto di Stato per investimenti produttivi viene sanzionata se delocalizza. Sono colpite anche le aziende che si spostano nell'Unione europea o in Italia ma in un sito diverso da quello incentivato. Oltre a restituire l'aiuto si pagano anche gli interessi maggiorati di 5 punti percentuali. Se si delocalizza fuori dall'Unione europea la sanzione è da due a quattro volte l'aiuto.</p> <p>I tempi e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza.</p>	V
Art. 6	<p><i>Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti</i></p>	<p>Viene prevista la revoca totale o parziale (in base alla riduzione di occupazione) degli aiuti che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale per le imprese che non mantengono l'occupazione nell'unità produttiva o attività interessata dal beneficio per un periodo di almeno 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Oltre a restituire l'aiuto si pagano anche gli interessi maggiorati di 5 punti percentuali.</p> <p>I tempi e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relative alle misure di aiuto di propria competenza.</p>	V



Art. 7	<i>Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni</i>	L'iper ammortamento spetta solo se i beni sono destinati a strutture situate in Italia. Se l'impresa che gode dell'iper ammortamento cede a titolo oneroso o delocalizza all'estero i beni agevolati, tale impresa è tenuta a restituire – attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile – i benefici fiscali applicati nei periodi di imposta precedenti. <b>Tale penalizzazione non opera se il trasferimento all'estero è solamente temporaneo e riguarda beni ordinariamente impiegabili in più siti.</b>	A
Art. 8	<i>Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali</i>	Per quanto riguarda l'applicazione del credito d'imposta sulla ricerca per le operazioni infragruppo, i costi di acquisto da fonti esterne delle competenze tecniche e private industriali (come i brevetti) non assumono rilevanza. In deroga allo Statuto del contribuente, la norma si applica già da quest'anno sui costi degli investimenti già effettuati in base alla media triennale (il bonus si basa sulla spesa incrementale rispetto al periodo 2012-2014).	A
<b>CAPO III – MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO</b>			
Art. 9	<i>Divieto di pubblicità giochi e scommesse</i>	È vietata qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro <b>nonché al gioco d'azzardo</b> . Il divieto dal 1° gennaio 2019 colpirà anche le sponsorizzazioni. <b>Sono escluse dal divieto le manifestazioni di sorte locali.</b> <b>Nelle leggi e negli altri atti normativi, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA).</b> Si prevedono sanzioni pecuniarie <b>di importo pari al 20%</b> del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000 euro. <b>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici.</b>	A
Art. 9-bis	<i>Formule di avvertimento</i>	<b>I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.</b> <b>Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.</b>	A
Art. 9-ter	<i>Monitoraggio dell'offerta di gioco</i>	omissis	
Art. 9-quater	<i>Misure a tutela dei minori</i>	<b>L'accesso agli apparecchi di intrattenimento è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui sopra privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi, pena una sanzione amministrativa.</b>	A
Art. 9-quinquies	<i>Logo No Slot</i>	<b>È istituito il logo identificativo "No Slot" che può essere rilasciato dai Comuni.</b>	A
<b>CAPO IV – MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE</b>			
Art. 10	<i>Disposizioni in materia di redditometro</i>	Il decreto ministeriale che deve fissare elementi e indici di capacità contributiva dei cittadini (redditometro) dovrà essere approvato, sentite l'ISTAT e le associazioni di categoria, con una metodica di ricostruzione che tenga conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio dei contribuenti. <b>Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.</b>	A



Art. 11	<i>Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute</i>	<p>In materia di invio dei dati di fatturazione (cd. spesometro) le comunicazioni dei dati IVA del terzo e del quarto trimestre vengono unificate alla data del 28 febbraio 2019.</p> <p>Per coloro che optano per l'invio a cadenza semestrale delle fatture emesse e ricevute, i termini sono fissati al 30 settembre del medesimo anno e al 28 febbraio dell'anno successivo.</p> <p><b>Si esonerano dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.</b></p> <p><b>Viene inoltre eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato.</b></p>	A
Art. 11-bis	<b><i>Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante</i></b>	<b>Si rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.</b>	A
Art. 12	<i>Split payment</i>	Lo split payment non si applica più ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto. Questo comporta l'inapplicabilità dello strumento di riscossione dell'imposta per professionisti, agenti ecc. In pratica i soggetti sottoposti a split payment che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ricevono fatture dai professionisti dovranno continuare ad applicare le ritenute e liquidare al fornitore l'IVA che dal 1° luglio 2017 versavano all'erario.	A
Art. 12-bis	<b><i>Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione</i></b>	<b>Si estendono anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.</b>	A
<b>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO</b>			
Art. 13	<i>Società sportive dilettantistiche</i>	Vengono abolite le associazioni e società sportive a fini di lucro introdotte con la legge di bilancio 2018.	A
Art. 14	<i>Copertura finanziaria</i>	omissis	
Art. 14	<i>Entrata in vigore</i>	<p>Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (14.07.2018).</p> <p><b>Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (12.08.2018).</b></p>	